


- Legge 8 novembre 2000, n. 328 -
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Ambito Territoriale C10

**Comuni di Mondragone ente capofila, Canello ed Arnone,
Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico**



Regolamento per l'affidamento dei Servizi al Terzo Settore ed agli altri Soggetti privati

Approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale Ambito Territoriale C10 n. ___ del ___

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



INDICE

	pag.
Art. 1 - Oggetto e Finalità	3
Art. 2 - Servizi Sociali.....	3
Art. 3 - Ripartizione competenze	3
Art. 4 - Principi generali dell'affidamento	3
Art. 5 - Procedure di acquisizione... ..	4
Art. 6 - Affidamento a Soggetti terzi.....	4
Art. 7 - Servizi in economia.....	5
Art. 8 - Procedura negoziata senza bando	6
Art. 9 - Procedura negoziata con bando	7
Art. 10 - Procedura aperta.....	7
Art. 11 - Procedura ristretta	7
Art. 12 - Requisiti generali dei Soggetti affidatari	7
Art. 13 - Autocertificazioni	8
Art. 14 - Criteri di aggiudicazione.....	8
Art. 15 - Commissione di gara.....	9
Art. 16 - Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali	9
Art. 17 - Monitoraggio delle procedure di affidamento.....	10
Art. 18 - Rinvio alla normativa vigente	10


IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

L. 328/00 - Ambito Territoriale C10

Comuni di Mondragone ente capofila, Canello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico

In attuazione della Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13.11.2000, della L.R.11/07 - art.10, comma 2, lettera e), punto 1) e in conformità a quanto stabilito dalle Linee di programmazione regionali, approvate con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 308 del 17/06/2013, i Comuni dell'Ambito Territoriale C10, così come determinato dalle delibere di G.R.C. n. 580 del 12 maggio 2006 e n. 320 del 3 luglio 2012, e costituito dai Comuni di Mondragone ente Capofila, Canello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico, propongono ed approvano il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi socio-assistenziali erogati dal Piano di Zona - Ambito C10.
2. Esso costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali (DGRC n. 134/13) e delle "Linee Guida" della Regione Campania approvate con Decreto Dirigenziale R.C. n. 308 del 17/06/2013.

Art. 2 - Servizi Sociali

1. Sono "servizi sociali" le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, della comunità locale dell'Ambito Territoriale C10, così come individuati e disciplinati nel Piano di Zona.
2. Dai "servizi sociali" sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario.

Art.3 - Ripartizione competenze

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, predispone le procedure di affidamento dei servizi esternalizzati secondo le indicazioni generali fornite dal Coordinamento Istituzionale.

Art. 4 - Principi generali dell'affidamento

1. Le procedure di affidamento dei servizi sono disciplinate del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

2. I partecipanti alle procedure di gara sono selezionati in relazione alle comprovate professionalità di volta in volta necessarie e le relative offerte sono selezionate prevalentemente sulla base del rapporto qualità - costo offerto.

Art.5 - Procedure di acquisizione

1. Nella determinazione a contrattare, adottata ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000, con cui viene indetto il procedimento di affidamento del servizio, il responsabile dell'ufficio del Piano di Zona deve indicare, motivandolo, quali tra le seguenti procedure intende utilizzare:

- Affidamento in economia (l'Amministrazione gestisce direttamente il servizio o lo affida mediante cottimo fiduciario);
- affidamento con procedura negoziata senza bando (la stazione appaltante consulta i soggetti da essa individuati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto).
- affidamento con procedura negoziata con bando (la stazione appaltante negozia le condizioni dell'appalto con i soggetti che hanno risposto al bando);
- affidamento con procedura aperta (ogni soggetto, interessato al bando, può presentare un'offerta);
- affidamento con procedura ristretta (ogni soggetto può chiedere di essere invitato a partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione, tra quelli che ne hanno fatto richiesta).

Art. 6 - Affidamento a Soggetti terzi


1. Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dal presente regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

2. L'Ambito territoriale, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il contributo e l'apporto dei soggetti del terzo settore.

3. Si considerano soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla legge 328/2000:

- a) imprese sociali
- b) gli organismi della cooperazione;
- e) le cooperative sociali;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) le fondazioni;
- f) gli enti di patronato;

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



g) le organizzazioni di volontariato;

h) ogni altro soggetto senza scopo di lucro, individuato come tale dalla normativa statale.

4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo lett.d),f) g) e precisamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, possono svolgere, con riferimento ai servizi previsti dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa di riferimento, non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa.

5. Tali attività devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine il Piano di Zona potrà stipulare con i soggetti di cui al presente comma apposite convenzioni.

Art. 7 - Servizi in economia

1. Il ricorso al sistema della gestione dei servizi in economia è consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

- acquisizioni di servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di grave disagio sociale.

2. Per l'esecuzione dei servizi in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. I servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 211.00,00, con esclusione dell' IVA).

4. Per acquisti di beni e fornitura dei servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA si può procedere all'affidamento diretto da parte del responsabile dell'ufficio di piano, fermo restando che devono ricorrere le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le acquisizioni di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



- amministrazione diretta, dove lo svolgimento di servizi è effettuato con personale proprio, nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

6. La procedura del cottimo fiduciario, nel caso di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di € 211.000,00 al netto dell'IVA, si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse. Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.


Art. 8 - Procedura negoziata senza bando

1. Il Responsabile del Ufficio di Piano può aggiudicare contratti pubblici di servizi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando ricorrono le seguenti ipotesi:

- che nella gara avente lo stesso oggetto ed esperita con procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate sono risultate irregolari e quindi la gara ha dato esito infruttuoso;
- quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando. Le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante;
- per i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati. L'invito a presentare l'offerta deve essere diretto ad almeno cinque imprese. L'offerta deve pervenire in plichi sigillati.

2. Nelle ipotesi di seguito indicate, la stazione appaltante può utilizzare la procedura negoziata senza bando e negoziare, direttamente, con l'operatore aggiudicatario del contratto originario:

- quando, a seguito di circostanza imprevista, si presenta la necessità di un servizio complementare, purché necessario alla esecuzione del contratto originario o al suo perfezionamento ed il valore del servizio complementare non supera il 50% del valore del contratto originario;
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che il contratto iniziale sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta. In questa ipotesi la procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.


IL SINDACO
dot. Giovanni SCHIAPPA

Art. 9 - Procedura negoziata con bando

1. Il Responsabile dell'ufficio di Piano può aggiudicare contratti pubblici relativi a servizi, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara sul sito internet del Piano di Zona ed all'albo pretorio del Comune capofila.
2. La procedura negoziata con bando è possibile nella ipotesi:
 - che nella gara avente lo stesso oggetto ed esperita con procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta;
 - che tutte le offerte presentate sono risultate irregolari e quindi la gara ha dato esito infruttuoso.
3. Nella procedura negoziata non possono essere modificate le condizioni iniziali stabilite nella procedura aperta o ristretta.
4. La stazione appaltante negozia con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze che hanno determinato la necessità del servizio.

Art. 10 - Procedura aperta

1. La procedura aperta prevede la pubblicazione nei modi e nei termini, previsti dalle norme in materia di appalti pubblici, di un bando di gara, a cui tutti i soggetti interessati, aventi i requisiti previsti dal bando stesso, possono rispondere presentando un'offerta.
2. La stazione appaltante aggiudica il servizio al soggetto partecipante alla gara che ha presentato la migliore offerta.

Art. 11 - Procedura ristretta


1. Nella procedura ristretta la stazione appaltante pubblica un avviso di gara a seguito del quale i soggetti interessati presentano la richiesta di invito a gara nel rispetto e con le modalità indicate nel bando.
2. La stazione appaltante invita i soggetti richiedenti aventi i requisiti previsti dal bando, a presentare la propria offerta nel rispetto e con le modalità stabilite nella lettera di invito.

Art. 12 - Requisiti generali dei Soggetti affidatari

1. Per i requisiti di ordine generale e relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico-professionale dei soggetti affidatari, si fa riferimento alle norme contenute nel codice degli appalti (artt. 38, 41 e 42 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.).

2. Possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

3. Solo il requisito della esperienza triennale (art. 42 lett.a del D.lgs n.163/06) può essere posseduto dal solo soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

Art. 13 - Autocertificazioni

1. I requisiti per la partecipazione di cui all'articolo precedente possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte e su richiesta della stazione appaltante.

2. L'amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Art.14 - Criteri di aggiudicazione

1. I pubblici servizi di cui al presente regolamento, nelle procedure aperte o ristrette e nelle procedura negoziata con bando, vengono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.


2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

- qualità del servizio,
- qualità economica,
- prezzo.

3. La qualità dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata in base uno o più degli elencati elementi di selezione , variabili secondo il servizio in questione:

- a) profili professionali impiegati, dando particolare rilevanza alla rappresentanza femminile;
- b) organizzazione proposta per la gestione del servizio;
- c) capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze;
- d) grado di innovazione della proposta tecnica rispetto alle metodologie di intervento;
- e) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- f) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- g) capacità tecnico-economica;

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA



4. Al fattore prezzo viene attribuito un punteggio non superiore al 40% del punteggio complessivo.

Art. 15 - Commissione di gara

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dal responsabile dell'ufficio di Piano, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dei contratti. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio Di Piano.

3. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. I commissari diversi dal presidente sono scelti tra i responsabili dei servizi sociali dei comuni dell'ambito C10 o, in caso di carenza negli organici dei comuni, di adeguate professionalità, tra operatori appartenenti agli altri ambiti della Regione Campania.

5. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 16 - Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali

1. Al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, è possibile indire nell'ambito di una dimensione economica sotto la soglia comunitaria di cui al D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività sociali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.

2. Possono partecipare alle attività di coprogettazione i soggetti del terzo settore di cui all'art.6 del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;

c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

L. 328/00 - Ambito Territoriale C10

Comuni di Mondragone ente capofila, Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico

d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;

e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare, operative all'interno dell'impresa;

f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori.

3. L'Ambito, valutata l'opportunità di indire una istruttoria per la coprogettazione di un servizio o di un intervento sociale, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.

4. All'istruttoria per la realizzazione in coprogettazione di un intervento rivolto alle donne, il responsabile dell'ufficio Piano di Zona invita gli organismi il cui personale abbia una rappresentanza femminile almeno pari al 50% .

5. Nella istruttoria per la definizione del progetto dovranno essere definite le seguenti fasi:

a) presentazione da parte dell'Ufficio di Piano degli aspetti tecnici legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;

b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro ;

c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;

d) elaborazione ed approvazione di un progetto d'intervento comune.

6. L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di un progetto, per il quale l'Ambito definisce forme e modalità di collaborazione con un o o più soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

Art. 17 Monitoraggio delle procedure di affidamento

1. Il responsabile dell'Ufficio di Piano deve presentare al Coordinamento Istituzionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno l'elenco degli affidamenti dei servizi socio - assistenziali affidati in economia o con procedura negoziata senza bando specificando l'importo e i servizi.

2. I Comuni segnalano eventuali disfunzioni nell'espletamento del servizio all'Ufficio di Piano che ne tiene conto nell'esecuzione del contratto in corso.

Art. 18 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIARPA

L. 328/00 - Ambito Territoriale C10

Comuni di Mondragone ente capofila, Cancellò ed Arnone, Carinola, Castel Volturno e Falciano del Massico

normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in particolare alla disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ed alla legge della Regione Campania n. 3/2007.

IL SINDACO
dott. Giovanni SCHIAPPA

